

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Avvocato Fabio Giorgi

Tribunale di Torino – Cassazione n. 8412/2016

Il GIP del Tribunale di Torino aveva emesso il decreto di archiviazione *de plano*, cioè senza fissare l'udienza camerale per discutere l'opposizione, nei confronti di Funzionari della Unicredit, imputati di usura bancaria.

La Cassazione, con sentenza n. 8412 del 02/03/2016 ha ritenuto il comportamento del GIP arbitrario e lesivo del diritto della parte offesa al contraddittorio tra l'indagato e la parte lesa ed ha annullato l'ordinanza, senza rinvio.

“Nel caso di specie l'atto d'opposizione richiedeva indagini suppletive e pertinenti che avrebbero dovuto essere vagliate in contraddittorio orale; veniva infatti richiesta la acquisizione di documenti utili a lumeggiare i rapporti di credito critici e la audizione testimoniale di funzionari di banca. L'ordinanza impugnata, facendo ricorso a poteri valutativi estranei al vaglio di inammissibilità limitava illegittimamente il diritto dei ricorrenti a difendere le proprie ragioni nel corso dell'udienza camerale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.”.

Il Tribunale di Torino, senza indugio, ha fissato l'udienza camerale che si terrà il 13 giugno 2016.

ASCOLI PICENO (AP) - Viale Treviri n. 202 (CAP-63100)

BELLARIA (Rimini) - Via Ravenna n. 151 (CAP -47814)

ROMA (RM) - Via dei Gracchi, 278 (CAP-00192)

MILANO (MI) – Via Montenapoleone, 8 (CAP-20121) C/o J&M Global Advisory Ltd

Cadoneghe (PD) -Via Gramsci, 98 – (CAP 35010) C/o Studio Pinton Rag. Cesare e Dott. Cristian

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 371/1566307

Mail : studiolegale@orsinialessio.it - studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandr - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;

P.F. N. IL (OMISSIS) parte offesa nel procedimento;

contro

D.M. N. IL (OMISSIS);

O.R. N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 10437/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO del 10/08/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;

lette/sentite le conclusioni del P.G. che concludeva per l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo

1. Il giudice per le indagini di Torino emetteva decreto di archiviazione de plano nel procedimento a carico di D. M. ed O.R., indagati del reato di usura bancaria.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che denunciava la violazione del contraddittorio in quanto non era stata conseguente alla mancata fissazione dell'udienza camerale, malgrado la presentazione di un atto di opposizione che conteneva la compiuta descrizione delle indagini suppletive.
3. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento senza rinvio.
4. Il difensore dell'indagato presentava memoria con la quale rilevava la legittimità del provvedimento di archiviazione e la conseguente inammissibilità del ricorso. In particolare si rilevava che il giudice aveva correttamente esercitato il sindacato sulla pertinenza e rilevanza delle investigazioni suppletive.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in presenza di opposizione della persona offesa, il giudice per le indagini preliminari può disporre l'archiviazione con provvedimento "de plano" ricorrendo all'infondatezza della notizia di reato e all'inammissibilità dell'opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o al fatto che i nuovi atti di indagine richiesti non hanno pertinenza e specificità ai fini dell'accertamento penale (Cass. sez. 2, n. 158 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 254062). L'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409 c.p.p., comma 6, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606 c.p.p., lett. c) (Cass. sez. Un, n. 2 del 14/02/1996 Rv. 204132). Il motivo dedotto a concerne la lesione del diritto all'esercizio del diritto al contraddittorio dell'offeso, ovvero al diniego di esercizio dell'unico strumento di cui esso dispone per sostenere eventuali ragioni di contrasto alla scelta di inazione proposta dal pubblico ministero. Tale pretesa viene tutelata primariamente attraverso l'esercizio del diritto ad attivare il contraddittorio orale, condizionato al superamento del vaglio di ammissibilità dell'opposizione.

Circa i limiti del giudizio di ammissibilità, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che "ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta" (Cass. Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 258667; Conf. n. 558 del 2014, non massimata; nello stesso senso Cass., Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013, Rv. 257236.; Cass., sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Rv. 252476). Ha inoltre stabilito che a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza

camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero; il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 cod. proc. pen., comma 1); b) quando la parte offesa non abbia ottemperato l'onere, imposto a pena d'inammissibilità (art. 410 cod. proc. pen., comma 1), di indicare i temi dell'"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (Cass. sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012 Rv. 252476).

L'opposizione si prospetta dunque funzionalmente orientata ad attivare il procedimento camerale per consentire lo sviluppo del contraddittorio tra soggetti processuali che vantino interessi antagonisti mentre la risposta all'istanza di tutela dell'interesse dell'offeso è demandata alla fase successiva alla celebrazione dell'udienza e presuppone la presa in carico dei contenuti emersi nella fase orale.

1.2. Nel caso di specie l'atto d'opposizione richiedeva indagini suppletive pertinenti che avrebbero dovuto essere vagliate in contraddittorio orale; veniva infatti richiesta la acquisizione di documenti utili a lumeggiare i rapporti di credito critici e la audizione testimoniale di funzionari di banca. L'ordinanza impugnata, facendo ricorso a poteri valutativi estranei al vaglio di inammissibilità limitava illegittimamente il diritto dei ricorrenti a difendere le proprie ragioni nel corso dell'udienza camerale.

2. Il ricorso deve pertanto essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Torino, ufficio Gip. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2016

N. 13877/2015 R.G. N. R.
N. 10437/2015 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO di FISSAZIONE DI UDIENZA A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice, dr.ssa Alessandra Danieli, letti gli atti del processo penale suindicato contro

- D: M: _____, domiciliato presso UNICREDIT, via verdi n. 21, Napoli
Difeso d'ufficio dall'avv. _____ *del foro di TORINO*
- O: R: _____, domiciliato presso UNICREDIT, piazza Gae Aulenti n. 1,
Milano
Difeso d'ufficio dall'avv. _____ *foro di TORINO*

persone sottoposte ad indagini per il reato di cui all'art. 644 c.p.

- Letta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 8412/16 emessa in data 17.02.2016 con la quale è stata annullata senza rinvio l'ordinanza di archiviazione emessa in data 10.08.2015 dal GIP di Torino;
- letta la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. esaminata l'opposizione alla richiesta di archiviazione;
- ritenuto che l'opposizione è tempestiva;

Visto l'art. 410 c.p.p.;

FISSA

l'udienza in camera di consiglio per il giorno 13 giugno 2016 ore 10.40 in Torino, Palazzo di Giustizia, C.so Vittorio Emanuele II n.130, piano terra, aula 47.

Manda alla Cancelleria di darne avviso a:

- P.M.;
- opposenti (C M e P F _____, domiciliati presso i difensori avv.ti Fabio Giorgi e Alessio Orsini del foro di Ascoli Piceno);
- difensore

Si dia altresì comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 409 comma 3 c.p.p.

Torino, 11.04.2016

Il Cancelliere

Il Giudice
Alessandra Danieli

13/4/16
B